

Circolare **n. 12 - fiscale**
Del **18.03.2025**

Sommario

- 1. entro il prossimo 31 marzo scatta l'obbligo di assicurazione per le imprese contro i rischi catastrofali**
- 2. webinar di approfondimento in data 24.03.2025 con il Dott. Michele Larini**

- 1 -

Origine della normativa

La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 101-111, L. 213/2023) ha introdotto l'obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi "catastrofali" da parte di determinate imprese al fine di garantire ristoro economico alle aziende in caso di calamità naturali od eventi catastrofali.

La ratio del Legislatore è quella di alleggerire così il rischio dell'impatto economico di questi eventi sulle aziende, diluendolo a carico di altri soggetti privati che erogano la copertura assicurativa all'impresa assicurata stessa.

Inizialmente la data di scadenza per adempiere all'obbligo era stata prevista per il 31.12.2024; successivamente, il D. L. c.d. "Milleproroghe" ha prorogato tale termine per il **31.03.2025**.

La richiesta di proroga al fine di chiarire i numerosi dubbi

In data odierna, si precisa che Confindustria ha sollevato perplessità sulla realizzabilità di suddetto obbligo nelle tempistiche previste, considerata la pubblicazione di relativo decreto attuativo della Legge solamente in data 28.02.2025.

Contestualmente è stata invece avanzata la richiesta di proroga del termine di almeno novanta giorni, al fine di chiarire gli attuali dubbi sulla normativa e soprattutto di rafforzare l'impegno statale in una maggior prevenzione e sicurezza del territorio senza dover necessariamente appesantire le imprese di un ulteriore onere che non risolverebbe ab origine il problema.

Contenuto delle disposizioni

L'obbligo di stipula riguarda:

- le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione del Registro delle Imprese (ex art. 2188 C. C.)¹;
- inerentemente a beni individuati all'art. 2424, co. 1., C. C., quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, presenti nell'apposito Registro Cespiti di ogni azienda (vedi sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2, 3, del Bilancio d'esercizio).

Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Come "evento catastrofale", la Legge cita esplicitamente quali sinistri meritevoli di assicurazione sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

¹ Si precisa che questo adempimento non opera per le imprese agricole di cui all'art. 2135, C. C., per le quali interviene già il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, istituito dall'art. 1, co. 515, della L. 234/2021.

Valorizzazione della polizza

Il costo della polizza viene determinato dalle società di assicurazione in base al rischio, tenendo conto:

- della localizzazione geografica dell'azienda;
- della vulnerabilità dei beni oggetto di assicurazione;
- dei dati storici, mappe di rischio e modelli di calcolo probabilistici sulla ripetizione nel tempo di tali eventi catastrofici nell'area di operatività dell'impresa;
- di eventuali misure di prevenzione già adottate dall'impresa.

I premi sono aggiornati periodicamente per rispecchiare le condizioni economiche ed il rischio specifico delle aziende.

In particolare, i massimali della polizza vengono suddivisi in base al valore dei beni assicurati.

Fino ad € 1.000.000, l'indennizzo è pari al totale assicurato; tra € 1.000.000 e € 30.000.000, almeno il 70% del valore assicurato; oltre € 30.000.000, l'indennizzo è negoziabile tra le parti.

È possibile prevedere uno scoperto, a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile fino ad € 30.000.000, mentre, per i danni quantificabili di importo superiore ad € 30.000.000, la determinazione dei massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Regole particolari valgono per le aziende di grandi dimensioni definite tali se soddisfano almeno due dei seguenti criteri: il totale dello Stato Patrimoniale è superiore € 25.000.000; i ricavi netti superano € 50.000.000, ed in media annuale sono assunti più di 250 dipendenti nella società.

In questa fattispecie, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato ed il relativo massimale oggetto dell'assicurazione medesima può essere di libera contrattazione tra le parti.

- 2 -

Per fare il punto sulle numerose novità in oggetto e per chiarire i dubbi interpretativi, abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno organizzare un webinar che si terrà

**lunedì 24 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.00
con il Dott. Michele Larini (responsabile per Parma di Inser S.p.a.)
in modalità telematica a distanza**

Per partecipare, è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: info@studiobrogli.com.
In risposta, verrà inviato il link *Teams* per il collegamento.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia